

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 60**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D44/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le Direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto reca la disciplina in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario, recependo la direttiva comunitaria 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE.

Tale intervento normativo si è reso necessario in virtù dell'esigenza economico-sociale di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno, attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo.

### **Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)**

**Comma 1.** Reca modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, nella definizione di "imprese regolamentate" sono aggiunte le nuove tipologie di intermediari individuate dalla direttiva 2011/89/UE (FICOD1): imprese di riassicurazione, società di gestione patrimoniale, gestori di fondi di investimento alternativi. Il perimetro del "settore finanziario" è in linea con le novità intervenute nel quadro normativo comunitario (con riferimento, in particolare, alla definizione di impresa di investimento di cui al Regolamento n. 575/2013 - CRR) e nazionale (istituti di pagamento, altri intermediari).

Le definizioni di "partecipazione qualificata" e di "controllo", introdotte dalla direttiva, sono trasposte nell'ordinamento interno facendo rinvio alle pertinenti norme di riferimento del Testo unico bancario (TUB), del Testo unico sull'intermediazione finanziaria (TUF) e del Codice delle assicurazioni private (CAP).

La definizione di "autorità competenti rilevanti" è meglio individuata, come richiesto dalla direttiva, con riferimento alle autorità dei Paesi dell'UE responsabili per la vigilanza settoriale a livello di gruppo di qualunque entità regolata inclusa nel conglomerato, in particolare della capogruppo di un settore.

**Comma 2.** Reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, viene aggiunta una disposizione (comma 1-bis) per meglio chiarire che l'obiettivo del decreto è quello di stabilire la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate, come definite all'articolo 1, ferme restando le norme settoriali di vigilanza sulle stesse.

**Comma 3.** Reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Il comma di cui trattasi reca talune modifiche all'articolo 3 sopracitato, il quale prevede i criteri quantitativi di identificazione dei conglomerati finanziari. In particolare, si introducono le novità di carattere sostanziale richieste dalla direttiva nonché quelle necessarie sul piano redazionale per esigenze di chiarimento e allineamento del testo alla direttiva:

- l'inclusione delle società di gestione patrimoniale e dei gestori di fondi alternativi nel processo di identificazione di un conglomerato. In particolare, quelli appartenenti ad un gruppo settoriale sono inseriti nel settore cui appartiene il gruppo; quelli non appartenenti a gruppi settoriali e controllati dalla società di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato sono inclusi nel settore di minore dimensione (comma 4-ter);
- la possibilità di basare la soglia di identificazione non vincolante su parametri diversi dall'attivo di bilancio, e in particolare sul totale delle attività gestite (comma 6);



— l'esclusione, nei calcoli delle soglie identificative, di una o più imprese partecipate appartenenti al settore di minori dimensioni, quando tali partecipazioni risultino decisive per il superamento della soglia identificativa vincolante del 10% ma, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare (comma 7).

Infine, si prevede l'obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare annualmente la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2005, tenendo conto degli orientamenti formulati in materia dal Comitato congiunto.

**Comma 4.** Reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Conformemente a quanto indicato dalla direttiva oggetto di recepimento, si prevede la possibilità di esonero dalla vigilanza supplementare, oltre che per i conglomerati che non raggiungono la soglia vincolante del 10% (ma che abbiano un attivo del settore più piccolo superiore a 6 miliardi di euro), anche per quei conglomerati che, pur superando la soglia del 10%, hanno un attivo del settore più piccolo inferiore a 6 miliardi di euro.

Infine, si prevede l'obbligo, in capo alle autorità competenti, di riesaminare annualmente le proprie decisioni di esonero dalla vigilanza supplementare, tenendo conto degli orientamenti formulati in materia dal Comitato congiunto.

**Comma 5.** Reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Intervenendo in relazione all'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, è inserita, in particolare, una disposizione (comma 10) che obbliga le autorità competenti a collaborare fra loro e con le autorità dei Paesi terzi, per l'esercizio della vigilanza stessa, tramite i collegi dei supervisori previsti dalle norme settoriali e mediante accordi di coordinamento.

**Comma 6.** Reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Con riferimento alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto, si specifica che lo scambio di informazioni dovrà riguardare, fra l'altro: la struttura legale, organizzativa e di *governance* del gruppo, includendo tutte le filiazioni regolate e non, le filiali rilevanti, i detentori di partecipazioni qualificate a livello di impresa madre capogruppo e le autorità competenti sulle imprese regolate del gruppo.

**Comma 7.** Reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Relativamente all'adeguatezza patrimoniale, si introducono precisazioni sulle modalità di calcolo nei due metodi previsti dalla direttiva, vale a dire il metodo 1 ("consolidamento contabile") e il metodo 2 ("deduzione e aggregazione").

**Commi 8, 9 e 10.** Recano modifiche agli articoli 8, 9, 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, in ciascuno dei tre articoli, è introdotta una disposizione che fa rinvio all'emanazione da parte delle autorità europee, per il tramite del Comitato congiunto, di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza sugli aspetti disciplinati nei medesimi articoli. La disposizione è volta a far sì che la vigilanza supplementare su tali aspetti tenga debitamente conto dell'obiettivo di convergenza fra le prassi nazionali di vigilanza supplementare e fra queste e le corrispondenti norme settoriali, anche in relazione all'applicazione dei controlli di vigilanza supplementare sulle imprese partecipate appartenenti a un conglomerato.

Si dispone altresì che, nell'ambito dell'attività di verifica sui controlli interni, le entità regolate dovranno comunicare alle autorità competenti e pubblicare annualmente informazioni relative alla propria struttura legale, organizzativa e di governance.

**Comma 11.** Reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Tali modifiche sono volte ad assicurare l'allineamento della disciplina dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria mista a quella prevista per gli esponenti dei soggetti vigilati, tenendo conto anche dell'evoluzione delle normative settoriali (con riferimento, in particolare, alla direttiva 2013/36/UE e alle relative linee-guida dell'ABE).

**Comma 12.** Reca modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

La disposizione interviene in ordine ai provvedimenti che le autorità competenti possono adottare in caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa, oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate; in particolare, si stabilisce che nei confronti delle società a partecipazione mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da *a-bis*) a c), della disposizione in esame sono adottati o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. Per l'esercizio di tali prerogative si prevede il coordinamento tra le autorità competenti, anche mediante specifici accordi.

**Comma 13.** Reca modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Il comma di cui trattasi, intervenendo in materia di vigilanza supplementare equivalente, con riferimento alle imprese madri con sede al di fuori dell'Unione europea, precisa che restano comunque ferme le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all'Unione europea.

**Comma 14.** Reca modifiche all'Allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, i metodi di calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati sono ridotti a tre: 1. Consolidamento contabile; 2. Deduzione aggregazione; 3. Combinazione del metodo 1 e del metodo 2.

**Articoli 2, 3 e 4 (Modifiche al Testo unico bancario (TUB), al Testo unico sull'intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private (CAP).**

La direttiva FICOD1 ha modificato le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013 CRR) nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo (contenute attualmente nella Direttive 98/78 ed in futuro nella Direttiva 2009/138 Solvency II) allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza consolidata le "società di partecipazione finanziaria miste" (SPFM), ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario che nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Tali previsioni sono volte a superare il precedente assetto regolamentare, ai sensi del quale le SPFM erano escluse dall'ambito della vigilanza consolidata bancaria e assicurativa e soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario.



Di conseguenza, si prevedono modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private (CAP), allo scopo di:

- prevedere che possa assumere la qualifica di capogruppo, rispettivamente, di un gruppo bancario, del gruppo di SIM e del gruppo assicurativo, anche la società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel decreto legislativo n. 142/2005;
- prevedere che la stessa società di partecipazione finanziaria mista possa, in coerenza con la struttura del gruppo/conglomerato, assumere contemporaneamente la qualifica di capogruppo bancaria e di capogruppo assicurativa nonché di capogruppo del conglomerato;
- estendere a detta società i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle autorità di vigilanza.

Inoltre, nell'ambito della disciplina del gruppo bancario, si prevede che il calcolo della c.d. "rilevanza determinante" delle società finanziarie del gruppo bancario controllato da una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sia effettuato avendo riguardo non solo alle società controllate ma anche alle altre società partecipate. Resta fermo, d'altra parte, che nel perimetro del gruppo (bancario e di SIM) rientrano solo la capogruppo e le società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate, coerentemente con il modello di gruppo "strategico" e "integrato" tradizionalmente previsto dall'ordinamento finanziario italiano.

Analogamente, si dispone l'aggiornamento dell'assetto del gruppo assicurativo, prevedendo la possibilità che un'impresa di partecipazione finanziaria mista, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, possa assumere la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo e possa essere al contempo inclusa, come capogruppo, nel gruppo bancario. In particolare, si è reso necessario eliminare la previsione che esclude dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e quelle sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al TUB (art. 82, comma 2, CAP): tale norma avrebbe potuto infatti condurre alla contraddizione di una società di partecipazione finanziaria mista di un conglomerato a prevalente attività assicurativa riconosciuta solo come capogruppo bancaria e non anche come capogruppo assicurativa, di fatto rendendo inapplicabili le norme sui gruppi assicurativi. Resta fermo, d'altra parte, che nel perimetro del gruppo assicurativo rientrano solo imprese del settore assicurativo (assicurative, riassicurative, di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista e le società strumentali da esse controllate), come da disposizioni del CAP e dai Regolamenti attuativi.

Le sopra descritte modifiche normative in materia di società capogruppo e relativa vigilanza hanno comportato la necessità di affrontare il tema del coordinamento fra le diverse autorità competenti per la vigilanza su una medesima società capogruppo.

Infatti, la società di partecipazione finanziaria mista si troverà a svolgere, contemporaneamente, il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario vigilato dalla Banca d'Italia, di capogruppo di un gruppo assicurativo vigilato dall'IVASS, di società a capo di un conglomerato finanziario soggetto alla vigilanza supplementare dell'autorità competente per il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato (Banca d'Italia se il settore più grande è quello bancario, IVASS se è quello assicurativo). La normativa nazionale viene emendata per tenere conto della possibilità per le Autorità di disapplicare alcune norme al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria, come previsto dalla stessa direttiva; tuttavia, in mancanza di adeguate forme di coordinamento, tale circostanza non è da sola sufficiente a evitare duplicazioni (o triplicazioni) di adempimenti per le autorità e un inutile aggravio degli oneri di vigilanza per gli intermediari.

Pertanto, per evitare tale moltiplicazione di adempimenti e oneri, si è reso necessario individuare soluzioni di coordinamento, del resto facilitate dall'assetto istituzionale scaturito dalla recente riforma dell'autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

La soluzione adottata (cfr. art. 67-bis TUB ed art. 87-bis CAP) è basata sulla "intesa" fra le autorità per l'assunzione dei provvedimenti di maggiore importanza, nei casi di competenza concorrente oppure in presenza di un rilevante interesse di vigilanza.

La soluzione dell'intesa trova applicazione, in particolare, per le autorizzazioni all'acquisto o variazione di partecipazioni qualificate, per l'approvazione delle modifiche statutarie, per le dichiarazioni di decadenza degli esponenti privi dei requisiti, per l'adozione o proposta delle misure di crisi (ivi inclusa la liquidazione coatta e l'amministrazione straordinaria).

Per tali procedimenti, l'elemento rilevante ai fini dell'identificazione delle disposizioni del TUB o del CAP applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista, è individuato nella prevalenza dell'attività bancaria o assicurativa nel conglomerato finanziario di riferimento, coerentemente con la disciplina comunitaria che, per disposizioni equivalenti, individua lo strumento dell'esonero, consentendo di disapplicare la norma settoriale (a favore di quella conglomerata) o quella settoriale del settore finanziario meno importante (a favore di quella del settore più importante).

Infine, in virtù del diverso impianto della vigilanza sui gruppi nei settori assicurativo e bancario e dei relativi testi normativi (CAP e TUB), sono apportate ulteriori modifiche alle disposizioni del CAP per consentire il raggiungimento delle finalità della direttiva in questione.

Al fine di allineare, come disposto dalla normativa comunitaria, il trattamento della società di partecipazione finanziaria mista a quello previsto per l'impresa di partecipazione assicurativa, sono altresì apportate modifiche agli articoli del CAP relativi alla vigilanza di gruppo assicurativo (Titolo VII), alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione (Titolo XV) e sul bilancio consolidato (Titolo VIII).

Infine, l'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

### *PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

#### *1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatore proposto mira a recepire nell'ordinamento la direttiva 2011/89/UE (c.d. "FICOD1"), relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

La proposta risulta coerente con il programma di governo.

Il termine per il recepimento della direttiva stessa è scaduto il 10 giugno 2013. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) verrà a scadenza il 4 dicembre 2013.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari è disciplinata specificamente dal decreto legislativo n. 142/2005, di attuazione della direttiva 2002/87/CE (c.d. "FICOD"), nonché, per la parte relativa ai gruppi ed alla vigilanza consolidata, dal Testo unico bancario, dal Codice delle assicurazioni private e dal Testo unico sull'intermediazione finanziaria.

#### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al d.lgs. 142/2005, al Testo Unico bancario, al Codice delle assicurazioni private, nonché al Testo unico sull'intermediazione finanziaria, necessarie per l'attuazione della direttiva FICOD1.

#### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

#### *5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali perché rientra nella competenza statale.

#### *6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

#### *7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.



Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

## *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e ha come obiettivo principale la stabilità finanziaria del mercato interno, con particolare riferimento ai conglomerati finanziari, sotto il profilo soprattutto dell'adeguatezza patrimoniale e dei rischi di gruppo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono in corso procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto, ma il termine per il recepimento è già scaduto da tempo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

## *PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'introduzione delle nuove definizioni normative di "imprese regolamentate" e di "settore finanziario" è in linea con la nuova disciplina proposta, con la disciplina di cui al regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR") e alla direttiva 2013/36/UE (c.d. "CRD4"), relativa alle banche e alle imprese di investimento, e con il quadro normativo nazionale (istituti di pagamento, altri intermediari).

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo rispetto alla normativa vigente.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il presente schema normativo interviene a recepire nell'ordinamento la direttiva 2011/89/UE, in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (c.d. "FICOD 1"), attraverso l'introduzione di nuove disposizioni o la modifica di disposizioni esistenti nel decreto legislativo che disciplina i conglomerati finanziari (d.lgs. 142/2005), nel Testo unico bancario (c.d. "TUB"), nel Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005: c.d. "CAP") e nel Testo unico sull'intermediazione finanziaria (c.d. "TUF").

<b>Art. 1</b>	La disposizione mira ad integrare ed adeguare le disposizioni del d.lgs. 142/2005 alla direttiva FICOD 1. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia eserciterà i poteri ivi attribuiti con le strutture e le risorse di cui già dispone.</b>
<b>Art. 2</b>	La disposizione interviene ad apportare integrazioni e modifiche, anche di carattere sistematico, agli articoli da 59 a 63 del TUB nonché introduce nello stesso TUB l'articolo 67-bis (Capo II – Vigilanza su base consolidata). Vengono altresì modificati gli articoli 69, 96-bis e 139 del TUB. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia eserciterà i poteri ivi attribuiti con le strutture e le risorse di cui già dispone.</b>
<b>Art. 3</b>	La disposizione interviene ad apportare al CAP le modifiche necessarie al recepimento della direttiva FICOD 1. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'IVASS eserciterà i poteri ivi attribuiti con le strutture e le risorse di cui già dispone.</b>
<b>Art. 4</b>	La disposizione interviene ad apportare modifiche di carattere sistematico all'articolo 11 del TUF (Capo I – Vigilanza). <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
<b>Art. 5</b>	L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente schema della presente relazione tecnica, riferita al testo e per gli articoli dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

3 DIC. 2013

Il Regiudice Generale del Tribunale




TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2011/89/UE	DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO
Articolo 1, par. 1	<u>Articolo 3, comma 1:</u> art. 1, comma 1, CAP, che contiene le definizioni di riferimento per il settore assicurativo
Articolo 1, parr. 2, 4, 5	<u>Articolo 3, comma 10:</u> art. 210, comma 2, CAP, che individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare
Articolo 1, par. 3	<u>Articolo 3, comma 6:</u> art. 87-bis CAP, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare i casi di esonero dall'applicazione di una o più disposizioni in tema di gruppo. <u>Articolo 3, comma 11:</u> art. 210-bis CAP, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare i casi di esonero dall'applicazione di una o più disposizioni in materia di vigilanza supplementare
Articolo 1, par. 6	<u>Articolo 3, commi 12-15:</u> artt. 218-220 e 228 CAP, in tema di verifica della solvibilità di gruppo
Articolo 1, par. 7	<u>Articolo 3, comma 14:</u> art. 220 CAP, che prevede la facoltà dell'IVASS di esonerare un'impresa dalla verifica di solvibilità
Articolo 2, parr. 1 e 4	<u>Articolo 1, comma 1:</u> art. 1, comma 1, d.lgs. 142/2005, che reca le definizioni di riferimento in materia di conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 2	<u>Articolo 1, comma 3:</u> art. 3 d.lgs. 142/2005, che identifica i conglomerati finanziari. <u>Articolo 1, comma 4:</u> art. 4 d.lgs. 142/2005, che prevede i casi in cui l'Autorità competente può esonerare un gruppo dalla vigilanza supplementare
Articolo 2, par. 3	<u>Articolo 1, comma 1-bis:</u> art. 3, comma 1-



	bis, d.lgs. 142/2005
Articolo 2, par. 5	<u>Articolo 1, comma 7:</u> art. 7, comma 7, d.lgs. 142/2005, in tema di calcolo dei requisiti patrimoniali dei conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 6	<u>Articolo 1, comma 8:</u> art. 8, comma 8, d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi
Articolo 2, par. 7	<u>Articolo 1, comma 9:</u> art. 9, comma 9, d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo
Articolo 2, par. 8	<u>Articolo 1, comma 10:</u> art. 10, comma 6, d.lgs. 142/2005, che prevede, in capo alle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, obblighi informativi nei confronti delle Autorità competenti
Articolo 2, par. 9	<u>Articolo 1, comma 10:</u> art. 10, comma 9, d.lgs. 142/2005 che prevede l'effettuazione di stress test
Articolo 2, par. 10	<u>Articolo 1, comma 5:</u> art. 5, commi 1-9, d.lgs. 142/2005, che prevede la figura e i compiti del coordinatore
Articolo 2, par. 11	<u>Articolo 1, comma 5:</u> art. 5, comma 10, d.lgs. 142/2005, che prevede, quali forme di collaborazione tra le Autorità competenti, i collegi di supervisori e gli accordi di coordinamento
Articolo 2, parr.12-14	<u>Articolo 1, comma 6:</u> art. 6 d.lgs. 142/2005, in tema di cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti e con il comitato congiunto
Articolo 2, parr. 15-16	<u>Articolo 1, comma 13:</u> art. 15 d.lgs. 142/2005, relativo alle imprese madri aventi sede in un Paese terzo

Articolo 2, parr. 17-21	Non trovano corrispondenza nell'articolato di recepimento, in quanto riguardanti i poteri della Commissione europea
Articolo 2, par. 22	<u>Articolo 1, comma 1:</u> art. 1, comma 1, d.lgs. 142/2005, che reca le definizioni di riferimento in materia di conglomerati finanziari. <u>Articolo 1, comma 3:</u> art. 3 d.lgs. 142/2005, che identifica i conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 23	<u>Articolo 1, comma 1:</u> art. 1, comma 1, d.lgs. 142/2005, che reca le definizioni di riferimento in materia di conglomerati finanziari. <u>Articolo 1, comma 3:</u> art. 3 d.lgs. 142/2005, che identifica i conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 24	<u>Art. 1, comma 14:</u> apporta modifiche all'allegato al d.lgs. 142/2005
Articolo 3, parr. 1-2	<u>Articolo 2, commi 1-5:</u> artt. 59-63 TUB, che individuano l'ambito di applicazione della vigilanza bancaria su base consolidata
Articolo 3, parr. 3-4	<u>Articolo 2, comma 7:</u> art. 69 TUB, che prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti
Articolo 3, par. 5-7	<u>Articolo 2, commi 1-5:</u> artt. 59-63 TUB, che individuano l'ambito di applicazione della vigilanza bancaria su base consolidata.
Articolo 3, par. 8	<u>Articolo 2, comma 6:</u> art. 67-bis TUB. <u>Articolo 4:</u> art. 11 TUF. Entrambe le disposizioni attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di individuare i casi di esonero dall'applicazione di una o più disposizioni in materia di vigilanza supplementare
Articolo 3, parr. 9-14	<u>Articolo 1, comma 7:</u> art. 7 d.lgs. 142/2005, in tema di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi



Articolo 3, parr. 15-16	<u>Articolo 1, comma 5:</u> art. 5, commi 1-9, d.lgs. 142/2005, che prevede la figura e i compiti del coordinatore
Articolo 3, parr. 17-20	<u>Articolo 2, comma 7:</u> art. 69 TUB, che prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti.
Articolo 3, par. 21	<u>Articolo 1, comma 11:</u> art. 11 d.lgs. 142/2005, che prevede i requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli organi di amministrazione, direzione e controllo. <u>Articolo 2, comma 4:</u> art. 62 TUB, che prevede i requisiti di cui sopra con riferimento al settore bancario
Articolo 3, parr. 22-24	<u>Articolo 2, comma 7:</u> art. 69 TUB, che prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti
Articolo 3, par. 25	<u>Articolo 1, comma 13:</u> art. 15 d.lgs. 142/2005, relativo alle imprese madri aventi sede in un Paese terzo
Articolo 3, par. 26	<u>Articolo 1, comma 10:</u> art. 10, comma 7, d.lgs. 142/2005, che prevede la pubblicazione annuale, da parte delle imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario, di una descrizione della propria forma giuridica e struttura di governance
Articolo 3, par. 27	<u>Articolo 1, comma 7:</u> art. 7 d.lgs. 142/2005, in tema di calcolo dei requisiti patrimoniali
Articolo 4, par. 1	<u>Articolo 3, comma 1:</u> art. 1, comma 1, CAP, che contiene le definizioni di riferimento per il settore assicurativo
Articolo 4, par. 2	<u>Articolo 3, comma 10:</u> art. 210, comma 2, CAP, che individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare. <u>Articolo 3, comma 11:</u> art. 210-bis CAP, che attribuisce all'IVASS il potere di

	individuare i casi di esonero dall'applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza supplementare
Articolo 4, parr. 3-5	<u>Articolo 3, comma 10:</u> art. 210, comma 2, CAP, che individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare
Articolo 4, parr. 6-12	<u>Articolo 3, comma 12:</u> art. 218 CAP, in tema di verifica della solvibilità
Articolo 4, par. 13	<u>Articolo 1, comma 8:</u> art. 8 d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi
Articolo 4, par. 14	<u>Articolo 1, comma 9:</u> art. 9 d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulle operazioni intragrupo
Articolo 4, par. 15	<u>Articolo 1, comma 10:</u> art. 10 d.lgs. 142/2005 in materia di vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e di gestione del rischio
Articolo 4, par. 16	<u>Articolo 1, comma 5:</u> art. 5, commi 1-9, d.lgs. 142/2005, che prevede la figura e i compiti del coordinatore
Articolo 4, par. 17	<u>Articolo 1, comma 6:</u> art. 6 d.lgs. 142/2005, in tema di scambio di informazioni tra le Autorità competenti
Articolo 4, par. 18	<u>Articolo 3, comma 12:</u> art. 218 CAP, in tema di verifica della solvibilità
Articolo 4, par. 19	<u>Articolo 1, comma 11:</u> art. 11 d.lgs. 142/2005, che prevede i requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli organi di amministrazione, direzione e controllo. <u>Articolo 3, comma 5:</u> art. 84 CAP, che prevede i requisiti di cui sopra nel settore assicurativo
Articolo 4, par. 20	<u>Articolo 1, comma 12:</u> art. 13 d.lgs. 142/2005, che attribuisce all'Autorità competente il potere di adottare



	<p>provvedimenti in caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, oppure qualora la solvibilità sia comunque compromessa.</p> <p><u>Articolo 3, comma 15:</u> art. 228 CAP, che conferisce all'IVASS il potere di adottare misure qualora le condizioni di solvibilità siano compromesse</p>
<p>Articolo 4, parr. 21-22</p>	<p><u>Articolo 1, comma 13:</u> art. 15 d.lgs. 142/2005, relativo alle imprese madri aventi sede in un Paese terzo</p>

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO; DEL 16 NOVEMBRE 2011, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE E 2009/138/CE, PER QUANTO CONCERNE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE APPARTENENTI A UN CONGLOMERATO FINANZIARIO. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005 N. 142, AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;



E M A N A  
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1  
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142)

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
  - a) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
    - “b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
    - “b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;”
  - b) alla lettera e) le parole: “del codice delle assicurazioni private” sono sostituite dalle seguenti: “del CAP”;
  - c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea”;
  - d) alla lettera i), le parole: “del codice delle assicurazioni private” sono sostituite dalle seguenti: “del CAP”;
  - e) la lettera l) è abrogata;
  - f) la lettera m) è così modificata:
    - a) il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12, TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);
    - b) il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2, del Regolamento(UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);
    - c) il numero 4) è abrogato;
  - g) la lettera q) è sostituita dalla seguente: “q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa”;
  - h) alla lettera r), le parole da: “ai sensi dell'articolo 26” a: “private” sono soppresse;
  - i) alla lettera s), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.”;
  - j) dopo la lettera s), è aggiunta la seguente: “s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP”;
  - k) alla lettera t), sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse”;



- l) dopo la lettera t), è aggiunta la lettera *t-bis*): “controllo: la relazione di cui all’articolo 23 del TUB, all’articolo 72 del CAP”;
  - m) la lettera u) è sostituita dalla seguente: “u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo”;
  - n) la lettera z) è sostituita dalla seguente: “z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell’Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all’ esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d’investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo”;
  - o) alla lettera aa), numero 1), sono inserite, in fine, le seguenti parole: “in particolare sulla capogruppo di un settore”;
  - p) alla lettera dd), le parole: “per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario” sono soppresse;
  - q) alla lettera dd), dopo la parola: “conglomerato”, è aggiunta la seguente: “finanziario”.
2. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, dopo la parola: “regolamentate”, sono soppresse le seguenti: “e non”;
  - b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis*. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorità competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 1, lettera g)”;
  - c) al comma 4, in fine, le parole: “d), ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “a), nn. 2 e 3 o b) nn. 2 e 3.”.
3. L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) alla rubrica, dopo le parole: “nozione” sono inserite le seguenti: “e identificazione”;
  - b) al comma 1, dopo le parole: “conglomerato finanziario”, le parole: “ai fini del presente decreto” sono soppresse;
  - c) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 

“a) qualora a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata:

    - 1) questa sia un’impresa madre di un’altra impresa del settore finanziario, oppure un’impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l’assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
    - 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
    - 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d’investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;”;
  - d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
 

“b) qualora a capo del gruppo non vi sia un’impresa regolamentata:



- 1) le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;
  - 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
  - 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;”;
- e) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis*) Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.”;
- f) al comma 2, la parola: “c” è sostituita dalla seguente: “b) n. 1”;
- g) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), n. 3, le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.”;
- h) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le attività svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b) n. 3, anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.”;
- i) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  
“4-*bis*. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio più basso e quello con il valore medio più elevato ai sensi del comma 3.;  
“4-*ter*. Le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.”;
- j) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.”;
- k) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:  
“7. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, possono:  
a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non può essere concessa qualora le

autorità ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea;

b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purché le soglie di cui ai commi 2,3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;

c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

8. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 7 sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato.

9. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. ;

10. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al comma 9, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti.

11. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.”.

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare.”;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:
    - a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3;
    - b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di Euro.”;
  - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare”;
  - d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate.”;



- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.”.
5. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 3, numero 6), dopo le parole: “in cui” è inserita la seguente: “un”;
- b) al comma 4, dopo la parola: “articolo”, la parola: “4” è sostituita dalla seguente: “3”;
- c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente “Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto.”;
- d) al comma 5, le parole: “possono, mediante accordi di coordinamento e sentito” sono sostituite dalle seguenti: “possono, di comune accordo e consultato”;
- e) al comma 7, dopo la parola: “compiti”, sono inserite le seguenti: “necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare”;
- f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:  
“10. Le autorità competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorità dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:  
a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualità di autorità di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;  
b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.
6. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, prima delle parole: “ai fini”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali,”;
- b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;”.
7. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Adeguatezza patrimoniale supplementare”;
- b) al comma 1, prima delle parole: “le imprese”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,”;
- c) al comma 2, dopo le parole: “settore finanziario”, sono inserite le seguenti: “e le società di partecipazione finanziaria mista”;
- d) al comma 4, le parole da: “previa” a “urgenza” sono soppresse;
- e) al comma 4, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: “in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione è decisa dal coordinatore sentite le altre autorità competenti rilevanti;”;

- f) al comma 5, le parole: “stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,” sono sostituite dalle seguenti: “possono stabilire, di comune accordo,”;
- g) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “7. Ai fini della verifica dell’adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.”.
8. L’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, prima delle parole: “le imprese”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le norme settoriali,”;
- b) al comma 4, le parole: “mediante specifici accordi di coordinamento, possono” sono sostituite dalle seguenti: “possono di comune accordo”;
- c) al comma 4, dopo la parola: “quantitativi” sono inserite le seguenti: “ovvero adottare altre misure”;
- d) al comma 7, dopo la parola: “2002/87/CE”, sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,”;
- e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “8. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.”.
9. L’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, prima delle parole: “le imprese”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le norme settoriali,”;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.”;
- c) al comma 8, dopo la parola: “2002/87/CE”, sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,”;
- d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “9. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.”.



10. L'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) alla rubrica, dopo la parola: "interni" sono inserite le seguenti: "e procedure di gestione del rischio.";
  - b) al comma 4, prima delle parole: "sono istituiti" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 2,";
  - c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:  
"6. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorità competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative.  
7. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa.  
8. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonché la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.  
9. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorità competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati."
11. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.";
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.";
12. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;"
  - b) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;"
  - c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.";
  - d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al

- comma 1, lettere da a-*bis*) a c) sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.”;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate coordinano la loro attività anche con specifici accordi.”;
13. L’articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 6, prima della parola: “le autorità”, sono inserite le seguenti: “Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all’Unione Europea.”;
- b) al comma 6, le parole: “sono comunicati” sono sostituite dalle seguenti: “è comunicato”.
14. L’allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente: “C) Combinazione di metodi. Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).”.

## Articolo 2

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-*bis*) per “società di partecipazione finanziaria mista” si intendono le società di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;”.
2. All’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b)dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.”.
3. L’articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.”;
- b) al comma 5, dopo le parole: “società finanziaria” sono aggiunte le seguenti: “e alla società di partecipazione finanziaria mista”.
4. L’articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
- a) al comma 1, dopo le parole: “società finanziaria” sono aggiunte le seguenti: “e alla società di partecipazione finanziaria mista”;
- b) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto previsto dall’articolo 67-*bis*.”.



5. L'articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
  - a) al comma 1, dopo le parole: "società finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "e alla società di partecipazione finanziaria mista";
  - b) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis."
  
6. Dopo l'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Articolo 67-bis (Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista)

  1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
  3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS."
  
7. All'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e sulle società di partecipazione finanziaria mista".
  
8. L'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, lettera g), è modificato come segue:
  - a) dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e delle società di partecipazione finanziaria mista";
  - b) la parola: "lettera" è sostituita dalle seguenti: "lettere b) e b-bis),".
  
9. L'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
  - a) alla rubrica, dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e di società di partecipazione finanziaria mista";
  - b) al comma 3, dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e nelle società di partecipazione finanziaria mista".

### Articolo 3

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è modificato come segue:
  - a) alla lettera aa), dopo la parola: "mista", sono soppresses le seguenti: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario";

- b) alla lettera aa), dopo la parola: “mista”, sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*)”;
  - c) alla lettera bb), dopo la parola: “mista”, sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb-*bis*)”;
  - d) alla lettera bb), dopo la parola: “mista”, sono soppresse le seguenti: “secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario”;
  - e) dopo la lettera bb), è aggiunta la seguente: “bb-*bis*) impresa di partecipazione finanziaria mista: un’impresa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;
  - f) alla lettera cc-*quater*), numero 3, dopo la parola: “investimento”, sono soppresse le seguenti: “o un ente finanziario”;
  - g) alla lettera cc-*quater*), numero 3, le parole: “4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE” sono sostituite dalle seguenti: “4, n. 2, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013”;
  - h) la lettera dd) è sostituita dalla seguente: “dd) IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.”.
2. All’articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: “dell’articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.”.
3. L’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è modificato come segue:
- a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) dall’impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.”;
  - b) il comma 2 è abrogato.
4. L’articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è modificato come segue:
- a) al comma 1, dopo le parole: “ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa” sono inserite le seguenti: “o l’impresa di partecipazione finanziaria mista”;
  - b) al comma 1, dopo le parole: “o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa” sono inserite le seguenti: “o da un’altra l’impresa di partecipazione finanziaria mista”.
5. All’articolo 84 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l’impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall’articolo 87-bis.”.
6. Dopo l’articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:



“Articolo 87-bis (Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista)

1. L’IVASS può individuare le ipotesi in cui l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2 e 84, commi 1 e 3, si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all’articolo 196, decadenza di cui all’articolo 76 e autorizzazione di cui all’articolo 68 sono adottati dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.
  3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell’impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.”.
7. All’articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
“2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142.”.
8. All’articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 e 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all’articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.”;
  - b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 e 2-bis;”.
9. All’articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa o un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 e 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.”.

10. All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: "da una impresa di partecipazione assicurativa", sono inserite le seguenti: ", da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o".
11. Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:  
"Articolo 210-*bis* (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista).  
1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'art. 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista."
12. L'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
  - a) al comma 2, dopo le parole: "Se un'impresa di partecipazione assicurativa", sono inserite le seguenti: ", un'impresa di partecipazione finanziaria mista o";
  - b) al comma 2, dopo le parole: "da una o più imprese di partecipazione assicurativa, sono inserite le seguenti: ", di partecipazione finanziaria mista";
  - c) al comma 2, dopo le parole: "che sia un'impresa di partecipazione assicurativa" sono inserite le seguenti: ", un'impresa di partecipazione finanziaria mista";
  - d) al comma 4, dopo le parole: "dall'impresa di partecipazione assicurativa", sono inserite le seguenti: "dall'impresa di partecipazione finanziaria mista,".
13. All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "imprese di partecipazione assicurativa intermedie", sono inserite le seguenti: "delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,".
14. All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: "dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa" sono inserite le seguenti: "o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista".
15. All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: "o all'impresa di partecipazione assicurativa" sono inserite le seguenti: "o all'impresa di partecipazione finanziaria mista".

#### Articolo 4

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è così modificato:
  - a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-*bis*) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una società di gestione del risparmio, individuate ai sensi della successiva lettera b);
  - b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e lettera b-*bis*)".

#### Articolo 5

*(Disposizioni finanziarie)*



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Referente: Marta Cofano (MEF-Dipartimento del Tesoro-Dir. IV-Uff. II; tel. 06-47610525)

### SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

L'intervento regolatore proposto è volto a recepire nell'ordinamento la direttiva 2011/89/UE (c.d. "FICOD1") per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Il termine per il recepimento della direttiva stessa è scaduto il 10 giugno 2013. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) verrà a scadenza il 4 dicembre 2013.

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La disciplina vigente sui conglomerati finanziari (di attuazione della direttiva 2002/87/CE, c.d. "FICOD") presenta alcune criticità, ravvisabili principalmente nella limitazione del campo di applicazione della vigilanza supplementare e nel mancato coordinamento tra le Autorità di vigilanza di settore.

Di fronte alle criticità sopra rappresentate, e in considerazione dell'importanza sistemica rivestita dai conglomerati finanziari, è particolarmente avvertita, soprattutto a seguito della recente crisi finanziaria, l'esigenza economico-sociale di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno, attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*



Obiettivi dell'intervento regolatore sono sostanzialmente il rafforzamento della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, la predisposizione di meccanismi di controllo interno e di efficaci procedure di gestione del rischio, il coordinamento tra le Autorità di vigilanza di settore.

L'obiettivo ultimo è quello di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

L'indicatore dell'efficacia dell'intervento sarà dato dall'esito delle rilevazioni periodiche dei rischi di gruppo, attraverso l'effettuazione di appositi "stress test".

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo sono le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, le società di partecipazione finanziaria mista, le Autorità di vigilanza di settore.

Le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi sono costituite principalmente dallo studio di impatto svolto dalla Commissione europea.

## *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Dato che la direttiva non prevede l'esercizio di opzioni, non è stata effettuata la consultazione pubblica. Sono state consultate le Autorità competenti (Banca d'Italia e IVASS) che hanno condiviso il testo.

## *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'ordinamento nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva e pertanto l'opzione zero non è praticabile, a meno di non voler incorrere nella procedura di infrazione per mancata o inadeguata trasposizione della direttiva. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono praticabili.

Inoltre, in mancanza di intervento, resterebbero le criticità di cui alla Sezione I, lettera a).

## *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatore, tenuto conto dell'elevato tecnicismo della materia e della particolare ristrettezza dei margini di discrezionalità lasciati dalla direttiva. Si tratta infatti prevalentemente di disposizioni di mero recepimento.

Inoltre la direttiva contiene modifiche ad altre direttive già recepite. E' stata adottata la stessa opzione regolatoria seguita per il recepimento di queste ultime (normativa primaria e normativa

secondaria da emanarsi a cura delle Autorità di settore competenti).

Comunque l'intervento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'intervento regolatore non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi in termini di attuazione di un quadro giuridico comune che si aggiunge alle discipline nazionali di settore, al fine di favorire la convergenza tra le prassi di vigilanza. Le fonti informative di riferimento sono costituite principalmente dallo studio di impatto svolto dalla Commissione europea.

*B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'intervento-proposto non è suscettibile di produrre effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

*C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

L'intervento regolatore non introduce né elimina oneri informativi rispetto a quanto previsto nel sistema vigente.

*D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

L'intervento regolatore è immediatamente attuabile con le risorse e le strutture già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.



*SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

Tale sezione non è applicabile in quanto l'intervento regolatorio non è suscettibile di avere un impatto significativo sulla concorrenza tra le imprese.

*SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

*A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata alla Banca d'Italia e all'IVASS, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

*B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Non sono previste forme particolari di pubblicazione.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatore saranno effettuati dalla Banca d'Italia e dall'IVASS con le strutture e le risorse già disponibili, senza dunque oneri per la finanza pubblica.

*D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'intervento regolatore non prevede l'introduzione di meccanismi di revisione.

*E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il MEF con cadenza biennale procederà alla verifica di impatto della regolazione. Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento sono il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, il coordinamento tra le Autorità di vigilanza, il funzionamento dei meccanismi di controllo interno e di gestione del rischio, in termini anche di abbattimento del rischio stesso, nonché il miglioramento della stabilità finanziaria del mercato interno.

\*\*\*\*\*

*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento regolatore proposto rispetta il livello minimo di regolazione comunitaria e, dunque, è coerente con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi, anche in considerazione del fatto che la direttiva non prevede l'esercizio di opzioni.

